

*Statuto del*

***"Consorzio di Tutela e Valorizzazione della  
D.O.C. Terre dell'Alta Val d'Agri"***

**Articolo 1 - COSTITUZIONE**

Ai sensi della legge 10.02.1992 n.164 e dei relativi regolamenti, in particolare quello sulle attività dei Consorzi Volontari approvato con D.M. 4 giugno 1997 n.256, nonché delle loro successive modificazioni ed integrazioni, è costituito un Consorzio denominato "CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA D.O.C. TERRE DELL'ALTA VAL D'AGRI" per tutela, la valorizzazione e la cura generale degli interessi relativi alla D.O.:

Denominazione di Origine Controllata: Terre dell'Alta Val d'Agri;

Il Consorzio è un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro costituito tra le categorie professionali interessate alle denominazioni tutelate (viticoltori, vinificatori, imbottiglieri autorizzati), disciplinato dall'Articolo 2602 e segg. del Codice Civile, dalle leggi vigenti e/o che saranno emanate, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle loro successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

**Articolo 2 - SEDE**

Il Consorzio di Valorizzazione Terre dell'Alta Val d'Agri ha sede presso l'ALSIA AASD "Bosco Galdo Via Grumentina, 118 Villa d'Agri (PZ)

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire altrove la sede operativa ed amministrativa e di istituire, trasferire e sopprimere eventuali sedi secondarie, sedi staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

**Articolo 3 - DURATA**

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

**Articolo 4 - SCOPI E COMPITI**

Lo scopo essenziale ed oggetto principale del consorzio consiste nel tutelare, valorizzare le produzioni di qualità e curare gli interessi relativi alla denominazione di origine di cui all'art. 1, a tal fine può:

1. svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai consorzi dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di vini a denominazione di cui alla L. 164 del 1992 e relativi regolamenti;
2. collaborare alla vigilanza sull'applicazione della legge 164 del 92;
3. organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della denominazione citata, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione della denominazione stessa;
4. praticare una specifica attività onde assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione, nonché tutelare le denominazioni dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, difendendo in ogni sede i legittimi interessi del consorzio, anche costituendosi parte civile;
5. adottare eventualmente il marchio di qualità del consorzio che sarà disciplinato da un apposito regolamento interno.
6. attuare tutte le misure per valorizzare direttamente e indirettamente la denominazione sotto il profilo tecnico e dell'immagine;
7. collaborare con enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione e al sostegno della produzione vitivinicola dei prodotti tutelati;

8. proporre la disciplina regolamentare della denominazione dei vini tutelati e di nuove denominazioni ricadenti in provincia di Potenza;
9. espletare funzioni consuntive e operative nei riguardi degli organismi istituzionali comunitari, nazionali e loro uffici periferici, degli enti regionali, enti locali, CC.I.AA. in materia di gestione, degli albi dei vigneti, di denunce di produzione delle uve e dei vini;
10. curare la formazione e fornire assistenza tecnica delle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo delle denominazioni;
11. istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate;
12. aderire e/o collaborare ad organismi rappresentativi di denominazione a base sia più ampia che più ristretta, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;
13. attivare forme di collaborazione con altri consorzi di tutela di altre denominazioni d'origine, relative a prodotti del settore agroalimentare;
14. aderire ad organizzazioni ed associazioni di consorzi di tutela delle denominazioni, aventi scopi di coordinamento ed assistenza e comunque affini ai propri, anche affidando o delegando loro funzioni e compiti propri;
15. può svolgere attività delegate dalla Regione Basilicata, dalla C.C.I.A.A., di Potenza, dalla Provincia o da altri enti pubblici regionali.

Al fine e per meglio perseguire gli scopi suddetti, il consorzio può inoltre richiedere:

1. di collaborare alla vigilanza sull'applicazione della legge 164 del 1992 ai sensi dell'art. 19 della stessa legge;
2. l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'art. 21 della legge 164 del 1992.

#### **Articolo 5 - REQUISITI E MODALITA' DI AMMISSIONE**

Possono aderire al Consorzio le persone fisiche e giuridiche che, in qualità di viticoltori (singoli o associati), vinificatori, imbottiglieri autorizzati che sono interessati alla produzione, vinificazione ed imbottigliamento dei vini a denominazione di cui all'Articolo 1.

Le Società di ogni tipo saranno rappresentate nel consorzio dal rispettivo legale rappresentante o suo delegato.

Il socio che cessi l'attività di conduttore di vigneti iscritti all'albo decade da socio del consorzio. Qualora riacquisti la qualifica di conduttore, a domanda, potrà essere riammesso a socio senza il pagamento della tassa di ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di presentazione delle domande di ammissione, i documenti da allegare, le verifiche da effettuare, i relativi eventuali oneri a carico del richiedente. Per una migliore valutazione di ciascuna domanda di ammissione, il richiedente dovrà presentare una relazione evidenziante, fra l'altro, i seguenti elementi:

- esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
  - indicazione della sede legale, del luogo dove viene effettivamente svolta l'attività principale dell'impresa, nonché l'eventuale recapito ove il Consorzio possa indirizzare comunicazioni di ogni genere;
  - indicazione del codice fiscale o partita IVA, gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese ed altre eventuali iscrizioni previste dalla legge (salvo esonero);
  - il numero di iscrizione, nonché la superficie iscritta ai relativi albi dei vigneti ed agli elenchi delle vigne delle denominazioni di cui all'Articolo 1 e degli altri vini tutelati dal Consorzio;
  - l'indicazione dell'attività effettivamente svolta (consistenza ed altre informazioni circa il vigneto di pertinenza del candidato socio, capacità produttiva degli impianti di vinificazione e imbottigliamento, regolarità delle autorizzazioni previste dalla legge, etc.).
- di conoscere lo statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali, nonché dalle leggi e dai regolamenti;
  - di consentire al Consorzio e ad enti di categoria cui il Consorzio aderisce, nonché a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n.675, per fini:
    - o contabili, amministrativi e statistici;

- o di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale a fini di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercato.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti e l'inesistenza di cause ostative, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.

La delibera sull'ammissione o meno viene comunicata al richiedente entro, i successivi quindici giorni dalla sua adozione.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Contro le decisioni del Collegio l'interessato potrà presentare ricorso ad un Collegio Arbitrale nei modi e nei termini di cui al successivo Articolo 25.

#### **Articolo 6 – SOCI ONORARI**

Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli scopi, abbiano accettato l'invito, espresso dall'assemblea del consorzio, di farne parte.

L'adesione si intende a tempo indeterminato ed a titolo non oneroso.

Essi hanno diritto di partecipazione ed intervento in assemblea, ma non di voto.

Ai soci onorari non si applicano gli artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dello statuto.

#### **Articolo 7 - ORGANI**

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Probiviri;

#### **Articolo 8 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea Generale, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, validamente adottate, impegnano tutti i Soci.

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
- deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione dell'attività svolta nell'esercizio, nonché sul bilancio preventivo;
- approvare i Regolamenti interni;
- nominare il Presidente del Consorzio;
- nominare i membri ed il Presidente del Collegio Sindacale, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, stabilendone il compenso;
- nominare i membri del Collegio dei Probiviri;
- deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
- deliberare, prima dell'inoltro al Comitato Nazionale Vini o altro organo equivalente, su eventuali proposte, elaborate dal Consiglio di Amministrazione, aventi per oggetto:
  - a. la modifica del disciplinare di produzione di una Denominazione di Origine o Indicazione Geografica Tipica tutelata dal Consorzio e/o Sottozone;
  - b. la richiesta di approvazione di una nuova Denominazione di Origine o Indicazione Geografica Tipica la cui zona di produzione interessi il territorio dell'Alta Val d'Agri;

- deliberare su tutti gli argomenti previsti o consentiti dalla legge e dallo Statuto che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

Si considera straordinaria l'Assemblea convocata su decisione del Consiglio di Amministrazione, per deliberare:

- sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
- sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
- sulla messa in liquidazione del Consorzio, sulla nomina, sui poteri e sulla remunerazione dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.

#### **Articolo 9 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE**

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno.

Approva il bilancio preventivo (entro il mese di novembre) e consuntivo entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio consortile.

Essa viene convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno, ovvero dietro richiesta del Collegio Sindacale, nonché quando ne facciano domanda scritta almeno il 20 per cento dei Soci. In tal caso, i Soci richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare e la convocazione dovrà essere fissata entro il termine di un mese dal ricevimento della domanda.

La convocazione avviene tramite lettera da spedirsi al domicilio di ciascun consorziato risultante dai libri sociali, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione nonché degli argomenti da trattare; nel medesimo avviso deve essere indicata anche la data ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita da tutti i consorziati e alla stessa intervengono i componenti del Collegio Sindacale.

Essa è presieduta dal Presidente del Consorzio e in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano iscrizione al Consorzio.

In caso di votazione, il Presidente sceglierà n.2 soci presenti all'assemblea che eserciteranno funzioni di scrutatori.

Il presidente, all'inizio dell'assemblea, incarica uno dei presenti a svolgere le funzioni di segretario, scegliendo anche fra i non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, anche a mezzo di delegati, almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile e in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti presenti e rappresentati. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti e rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti e rappresentati almeno i 2/3 dei voti spettanti a tutti gli iscritti nei libri sociali e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti rappresentati da tutti gli iscritti nei libri sociali;
- in seconda convocazione quando siano presenti e rappresentati almeno la metà più uno dei voti della intera compagine sociale e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea.

La seconda convocazione, sia dell'assemblea Ordinaria che Straordinaria, potrà aver luogo dopo un'ora dalla prima convocazione.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

#### **Articolo 10 - MODALITA' DI VOTO**

All'Assemblea partecipano tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi, che non siano stati sospesi o esclusi e comunque iscritti..

Qualora l'associato svolga contemporaneamente diverse attività produttive, le unità di conto, e quindi il numero dei voti cui avrà diritto è cumulativo delle attività svolte.

Il calcolo delle "unità di conto" spettanti a ciascun socio dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo di ciascun anno e sarà valido per le assemblee che si terranno nei 12 mesi successivi.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di formale delega. Ogni singolo consorziato non potrà essere portatore di delega per più di tre soci.

#### **Articolo 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno 5 e non più di 11 membri, ivi compreso il Presidente, eletti fra i Soci direttamente dall'Assemblea. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I seggi spettano alle categorie previste dall'articolo 5. Il Consiglio provvederà, entro la fine di marzo dell'anno in cui si deve procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, a determinare i seggi spettanti a ciascuna categoria in base ai voti spettanti alla stessa. Tuttavia, ciascuna categoria, purché presente nel corpo sociale, ha diritto ad almeno un seggio. Il numero dei seggi spettanti alle singole categorie sarà riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Il seggio o i seggi corrispondenti ai resti verranno attribuiti alla categoria o alle categorie che hanno conseguito i resti maggiori.

Con regolamento interno, da approvarsi dalla assemblea, verranno definite le modalità di presentazione delle liste dei candidati.

I nominativi compresi nelle liste di ciascuna categoria saranno riportati dal Consorzio in ordine di presentazione delle liste e di elencazione nelle liste medesime, in una scheda di voto separata per ogni categoria (scheda da contraddistinguersi con diverso colore o simbolo).

A ciascun socio presente all'Assemblea dovranno essere consegnate tante schede di voto della categoria di appartenenza per quanti sono i voti cui ha diritto (potranno essere predisposte schede in tagli da 1, 5, 10, 20, 30, 50, 100 voti ciascuno).

I soci potranno votare, nell'Assemblea per l'elezione delle cariche sociali, solo per i candidati della categoria di appartenenza, esprimendo sulla scheda di voto un numero di preferenze non superiore al numero dei seggi spettanti alla categoria medesima (numero che dovrà risultare sulla scheda di voto). Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive vota, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

Sono nulle le schede con un numero di preferenze maggiore e/o quelle contenenti preferenze per candidati non previsti.

Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze e a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità di iscrizione nel Consorzio. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione nella scheda.

Ove per una o più categorie vengano presentate candidature in numero insufficiente, i seggi non coperti verranno assegnati dal Consiglio nella sua prima riunione per cooptazione tra gli appartenenti alla/e categoria/e medesima/e. Qualora i designati cooptati rifiutino l'incarico, il Consiglio provvederà alla sostituzione, per cooptazione, tra le altre categorie.

Dei risultati delle elezioni sarà data notizia al corpo sociale entro 30 giorni dalla data delle stesse.

Qualora, nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli mediante nomina per cooptazione, del 1° dei non eletti della stessa categoria, nel rispetto della equa rappresentanza di tutte le categorie di Soci.

E' causa di decadenza dalla carica di Consigliere l'assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso spese per la partecipazione alle riunioni consortili, nonché delle eventuali altre spese documentate sostenute per l'esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, eleggerà tra i suoi membri due Vicepresidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri, mediante apposite procure revocabili, oppure ad una Giunta Esecutiva, disciplinandone in tal caso il funzionamento.

## **Articolo 12 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza/impedimento da un Vicepresidente, anziano per età, tutte le volte venga ritenuto opportuno oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno cinque Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, la convocazione o la modifica dell'ordine del giorno, possono essere fatte anche telegraficamente o a mezzo fax o a mezzo e-mail spediti almeno due giorni prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Tutte le votazioni sono palesi, fatta eccezione per gli argomenti attinenti la persona.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e da un Verbalizzante, scelto di volta in volta fra i componenti la struttura operativa.

## **Articolo 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. A titolo esemplificativo al Consiglio spetta:

- a. convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;
- b. curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea;
- c. deliberare circa l'ammissione dei nuovi soci, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei consorziati;
- d. fissare la tassa di ammissione al Consorzio, nonché i contributi straordinari ed integrativi;
- e. fissare la misura dei contributi annuali previsti per gli associati;
- f. deliberare sul bilancio preventivo, consuntivo e sulla relazione da sottoporre all'Assemblea;
- g. deliberare sul sostenimento e le relative modalità di copertura dei costi aggiuntivi di gestione nel caso di esercizio delegato di attività di competenza degli organismi pubblici, come previsto dall'Articolo 21 della legge 164/92, concordando anche con l'Autorità delegante l'ammontare di specifici rimborsi a carico dei richiedenti il servizio;
- h. nominare le Strutture Tecniche Collegiali, fissandone attribuzioni, poteri e compensi;
- i. procedere all'irrogazione delle sanzioni di cui all'Articolo 23;
  
- l. predisporre proposte sui regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- m. proporre all'Assemblea eventuali modifiche da apportare al presente Statuto;
- n. deliberare sull'organizzazione del Consorzio e dei suoi Uffici, sull'assunzione e sul licenziamento del personale;
- o. nominare il Direttore del Consorzio determinandone i poteri, le mansioni e i compensi spettanti;
- p. nominare, se ritenuto opportuno, una Giunta Esecutiva tra i consiglieri precisandone attribuzioni e poteri;
- q. eventualmente nominare uno o più Comitati di Gestione specifici per le singole Denominazioni tutelate dal Consorzio
- r. quant'altro non sopra indicato ma previsto dalla vigente normativa.

#### **Articolo 14 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO**

Il Presidente:

- a. ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione sociale;
- b. presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- c. vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dal Consiglio di Amministrazione;
- d. vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- e. può delegare, nei limiti di legge, con speciale procura previamente autorizzata del Consiglio di Amministrazione, alcune delle sue funzioni ai Vicepresidenti e/o al Direttore.

In caso di prolungato impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, anziano per iscrizione al Consorzio, su precisa delega del Consiglio di Amministrazione.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione l'assemblea ordinaria potrà nominare, fra le persone che si siano rese particolarmente meritevoli nel raggiungimento degli scopi sociali un Presidente Onorario del Consorzio.

Il Presidente onorario dovrà essere invitato alle assemblee consortili; il Presidente Onorario potrà partecipare, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e/o della Giunta Esecutiva.

#### **Articolo 15 - COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa Assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio scegliendolo tra i membri effettivi. I membri del Collegio Sindacale, che possono anche essere eletti tra i non soci, purché scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, come previsto dall'Articolo 2397 del C.C., durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale:

- a. vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- b. assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
- c. esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;
- d. assolve a tutte le altre funzioni previste dalle vigenti normative.

#### **Articolo 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea, è composto da tre membri che possono essere scelti anche fra non appartenenti del Consorzio. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il proprio Presidente.

Ai Probiviri non spetterà alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'assolvimento dei propri compiti.

Al Collegio dei Probiviri sono obbligatoriamente deferite tutte le controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

Il Collegio deve prestarsi a risolvere ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra il Consorzio e i propri soci. Gli amministratori ed il personale dipendente del Consorzio sono tenuti a fornire ai Proviviri tutte le informazioni ed i chiarimenti che potranno essere richiesti.

Il Collegio, sentite le parti, decide con i poteri dell'arbitro, amichevole compositore, senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio.

#### **Articolo 17 - COLLEGIO ARBITRALE**

Contro la decisione del Collegio dei Proviviri le parti possono proporre ricorso a un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri.

La parte attrice notifica alla parte convenuta la sua domanda e il nome dell'arbitro da essa nominato. Se la convenuta non nomina il proprio arbitro o non lo notifica alla parte attrice entro 20 giorni, la nomina del detto arbitro sarà deferita al Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Potenza ad istanza dell'attrice.

I due arbitri nominano il terzo che presiede il Collegio.

Se essi non si accordano sulla nomina entro 20 giorni, questa è fatta dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. della provincia presso la quale ha sede il Consorzio ad istanza della parte più diligente.

L'arbitrato avrà natura rituale ed il Collegio deciderà anche in ordine alle spese della procedura.

Il ricorso deve essere presentato al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell'Articolo 813 del Codice Civile.

Le parti si impegnano a dare fedele ed immediata esecuzione alla decisione o determinazione arbitrale.

#### **Articolo 18 - STRUTTURE TECNICHE COLLEGIALI**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, secondo le norme contenute nel presente articolo, le seguenti strutture tecniche collegiali:

- Commissioni di Degustazione
- Comitato Tecnico

##### **a) Commissioni di Degustazione**

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, a seconda delle necessità, due o più Commissioni di Degustazione composte ciascuna da 5 membri prescelti fra i rappresentanti delle categorie previste dalla normativa ministeriale. Esse durano in carica un triennio ed hanno soprattutto funzioni di assistenza tecnica o di assolvimento di incarichi ricevuti dalle autorità competenti.

Scopo delle Commissioni di Degustazione è quello di verificare in qualsiasi fase del processo di elaborazione dei vini il livello qualitativo degli stessi ai fini della loro valorizzazione.

Per ogni Commissione di Degustazione viene nominato un presidente e un vicepresidente scelti tra tecnici degustatori, nonché un segretario e un segretario supplente scelti tra il personale del Consorzio.

Le Commissioni di Degustazione si riuniscono su invito del Presidente del Consorzio e deliberano validamente quando sono presenti almeno tre dei loro componenti; le deliberazioni sono fatte constare a mezzo di un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione. Mansioni ed eventuali compensi dei membri delle Commissioni di Degustazione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Per lo svolgimento di queste attribuzioni le Commissioni di Degustazione dovranno avvalersi delle strutture (esempio sala degustazione) ed attrezzature (esempio laboratorio di analisi) che il Consorzio dovesse realizzare o di altre qualora



non ne disponesse. Il laboratorio del Consorzio, qualora attivato, eseguirà ricerche ed analisi per chiunque (soci e non) che ne farà richiesta, applicando, per l'esecuzione dei lavori, le tariffe approvate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

### **b) Comitati Tecnici**

Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare uno o più Comitati Tecnici specifici per la valorizzazione delle singole "denominazioni" tutelate dal Consorzio, ciascuno di essi dovrà essere composto, nel rispetto del principio di equa rappresentanza delle categorie consortili previste, da almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e da altri membri scelti fra i Consiglieri o fra i soci, che effettivamente operano nella specifica denominazione.

I Comitati assumeranno la denominazione di "Comitato Tecnico della D.O.C. Terre dell'Alta Val d'Agri".

Il Presidente del Comitato è designato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e convoca il Comitato a sua discrezione o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

Alle riunioni del Comitato hanno diritto di intervenire - e debbono quindi essere invitati - anche il Presidente ed i Vicepresidenti del Consorzio.

Il Comitato ha poteri meramente consultivi o preparatori delle delibere consiliari, salvo che il Consiglio gli conferisca, all'atto della nomina, specifici poteri di natura esclusivamente "intera".

Il Comitato Tecnico ha il compito di esprimere parere consultivo sulle questioni che gli vengono sottoposte dalla Presidenza e dal Consiglio di Amministrazione, ovvero di svolgere i compiti o di sviluppare gli studi ed i progetti tecnici che gli venissero come sopra affidati. Ove il Presidente del Consorzio rinunci a presiederlo, il Comitato Tecnico elegge il proprio Presidente.

Il Comitato Tecnico si riunisce su invito del Presidente del Consorzio ovvero a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione nonché per iniziativa del Presidente del Comitato Tecnico medesimo.

Le deliberazioni del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; dovranno essere verbalizzate in apposito libro e dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva a quella del Comitato.

Le deliberazioni del Comitato Tecnico sono prese a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Gli eventuali compensi spettanti ai membri del Comitato Tecnico sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

### **Articolo 19 - DIRETTORE E PERSONALE DEL CONSORZIO**

La direzione operativa del Consorzio può essere affidata ad un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione

### **Articolo 20 - REGOLAMENTO INTERNO**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da uno o più Regolamenti Interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione approvati dall'Assemblea.

Copia della proposta di regolamento è inviata ai consorziati ed ai componenti degli Organi consortili, contemporaneamente alla spedizione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea per la sua approvazione.

### **Articolo 21 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI**

Gli associati dovranno sottostare ai seguenti obblighi:

- a. rigorosa osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali Regolamenti interni;
  - b. versamento della quota fissa di accesso ai servizi del Consorzio, denominata tassa di ammissione, nonché del contributo annuale di cui al successivo Articolo 22;
  - c. versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese per interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto;
- a. assoggettamento ad ogni forma di controllo e verifica da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti. I Soci dovranno consentire la visita delle loro cantine o stabilimenti, fondi agricoli ed ogni altro luogo comunque connesso alla produzione, trasformazione, conservazione, imbottigliamento e vendita di tutti i vini tutelati dal Consorzio, fornendo altresì tutte le notizie che saranno richieste circa tali operazioni, nonché dovranno consentire la visione di tutta la documentazione che possa risultare utile ai controlli necessari agli effetti dell'applicazione delle norme previste oltre che dal presente Statuto, da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare, nazionale e comunitaria;
- g. di non porre in essere atti e/o comportamenti lesivi degli interessi del Consorzio e dei suoi associati in quanto tali, o comunque suscettibili di ledere gli interessi generali ed il prestigio del territorio lucano e dei vini ivi prodotti e tutelati dal Consorzio;
- a. di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio fatti salvi la normale dialettica interna ed il diritto alla critica;
  - b. di far parte del Consorzio per un periodo minimo di 3 (tre) campagne vinicole di produzione (1 agosto - 31 luglio) che è tacitamente e successivamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata da inviarsi sei mesi prima. Tuttavia, il Socio dopo il primo anno può recedere in qualsiasi momento, ma è tenuto a pagare al Consorzio il 75% (settantacinque per cento) dei contributi ancora dovuti per il completamento del triennio, commisurati all'ultimo contributo annuo dovuto; tali pagamenti sono forfettariamente correlati alla durata pluriennale dei programmi operativi, nonché alla rigidità della struttura funzionale del Consorzio;
  - c. diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee regolarmente convocate solo se in regola con i pagamenti dei contributi.

## **Articolo 22 - RAPPRESENTATIVITA' E QUOTA SOCIALE**

Per l'ammissione al Consorzio è dovuta, una tantum, una quota di accesso, denominata tassa di ammissione, che verrà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base di apposito Regolamento interno.

Essa dovrà essere versata dal Socio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di ammissione al Consorzio.

La quota di iscrizione si intende versata a fondo perduto, non è rivalutabile e non attribuisce nessun diritto sul patrimonio del Consorzio.

Quando vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa o, ovvero nei casi di mera modificazione della natura giuridica del Socio, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dal nuovo intestatario, il quale, peraltro, dovrà comunicare entro 120 giorni al Consiglio di Amministrazione la nuova situazione.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche:

- a. nel caso di fusione societaria - sia per incorporazione che mediante costituzione di nuova società - qualora tutte le società partecipanti alla fusione siano già socie del Consorzio; nell'ipotesi, invece, in cui una o più delle società partecipanti alla fusione, pur possedendo i requisiti per essere individualmente ammesse a far parte del Consorzio, non ne facciano parte, la società incorporante o la società risultante dalla fusione dovranno integrare la tassa di ammissione in misura corrispondente all'attività svolta nell'ultimo esercizio dalla società non socia;
- b. nel caso di scissione di una azienda socia, relativamente a quella/e risultante/i dalla scissione in capo alla/e quale/i sia continuata l'attività oggetto dell'originaria iscrizione al Consorzio della società scissa.

In tutti gli altri casi di trasferimento per atto tra vivi di azienda socia, il nuovo titolare verrà ammesso nel Consorzio previa delibera del Consiglio di Amministrazione che accerti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Statuto, ma con riduzione al 50% della tassa di ammissione applicabile in caso di nuova associazione al Consorzio.

Ogni socio è tenuto al versamento di un contributo annuale proporzionale alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato). Tale contributo annuale verrà definito sulla base di unità di conto definite in apposito regolamento interno, predisposto dal Consiglio ed approvato dalla assemblea dei soci.

Le unità di conto come sopra individuate potranno essere modificate con delibera dell'assemblea ordinaria.

Il contributo base è stabilito dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del bilancio preventivo approvato dall'assemblea.

Per le spese inerenti al funzionamento del Consorzio e per il raggiungimento delle sue finalità, i consorziati sono altresì obbligati a corrispondere eventuali ed ulteriori contributi, ancorché posti a carico di singole categorie, nella misura che il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire nel rispetto dei criteri di proporzionalità suddetti, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie ed ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

Il pagamento del contributo annuale, ed eventualmente di quello straordinario, dovrà essere fatto inderogabilmente dal Socio entro 90 (novanta) giorni dall'Assemblea annuale di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Qualunque sia la data di ammissione al Consorzio, il consorziato pagherà l'intero ammontare del contributo annuale, ed eventualmente di quello straordinario, dell'anno in corso.

### **Articolo 23 - SANZIONI**

Il Socio che si renda inadempiente agli impegni assunti verso il Consorzio, violando le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle delibere consiliari, incorre, in relazione alla gravità della infrazione, nelle seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sanzione pecuniaria fino a un massimo di tre volte il contributo annuale di cui all'Articolo 23;
- c) esclusione dal Consorzio.

La censura è una dichiarazione di biasimo, per lievi infrazioni, accompagnata dalla diffida a tenere per l'avvenire un comportamento conforme ai doveri di Socio, pena l'applicazione delle sanzioni più gravi. La sanzione pecuniaria viene inflitta nel caso di infrazioni gravi o quando il Socio già punito con censura non ottempererà alla diffida e persista nel proprio comportamento.

L'esclusione dal Consorzio viene inflitta nel caso di mancanze di tale gravità che rendano incompatibile, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, l'ulteriore partecipazione del Socio al Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata una mancanza del Socio, deve contestarla a quest'ultimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata A.R. e con invito a presentare, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni, con eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio carico. Il Socio può chiedere di prendere visione degli atti sulla cui base è stata formulata la contestazione.

Trascorsi i 30 giorni previsti per le giustificazioni, il Consiglio di Amministrazione decide in merito con atto motivato, comunicato al Socio con lettera raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla data dell'intervenuta decisione.

Contro la sanzione disciplinare il Socio può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione. Il ricorso, entro il termine suddetto, deve essere presentato al Consorzio, che ne rilascia ricevuta, o inviato a mezzo raccomandata A.R., nel qual caso per la osservanza del termine vale il timbro di partenza.

Il ricorso non sospende la sanzione, ma il Collegio dei Probiviri, convocato senza indugio dal Presidente del Consorzio, può disporre la sospensione per giustificati motivi.

Il Collegio, sentito il ricorrente ed acquisito ogni elemento utile, si pronuncia con decisione motivata.

Le decisioni del Collegio possono essere impugnate dal socio nei casi e con la procedura di cui al successivo Articolo che prevede il ricorso ad un Collegio arbitrale che giudicherà nelle forme dell'arbitrato rituale a sensi del punto i) del 1° comma dell'Articolo 2 del D.M. 4/6/1997 n. 256.

Le sanzioni saranno annotate nella scheda del socio.

Ferme restando le sanzioni applicate dal Consorzio, nel caso che l'infrazione commessa corrisponda alla non osservanza o addirittura alla violazione delle leggi in vigore, i reati connessi sono di competenza delle autorità preposte e della Repressione Frodi, ai quali organi sarà deferito il Socio.

I Soci morosi nel pagamento della tassa e dei contributi consortili, i quali, decorsi 3 mesi dalla seconda diffida a mettersi in regola con il pagamento, da notificarsi a mezzo di raccomandata A.R., non abbiano aderito all'invito, saranno automaticamente esclusi dal Consorzio, salvo ogni altro diritto del Consorzio stesso. In ogni caso, il ritardo del pagamento dei contributi consortili determina l'applicazione di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

#### **Articolo 24 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI CONSORZIATO**

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il socio dovrà assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non può essere rimborsato di alcun contributo versato ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

#### **Articolo 25 - RECESSO**

Gli obblighi degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:

- a. il consorziato abbia cessato di svolgere la propria attività;
- b. nel caso di dimissioni;
- c. negli altri casi previsti dalla normativa.

La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata A.R. al Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di ciascun anno e avrà effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso, salvo quanto previsto dall'Articolo 8 punto i).

#### **Articolo 26 - DECADENZA**

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'Associato che:

- a. abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
- b. si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio;
- c. abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda;

In caso di decesso l'erede ha facoltà di subentrare, salvo diniego per giusta causa. Contro la delibera di diniego l'interessato può appellarsi al Consiglio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Contro le decisioni del Collegio l'interessato potrà fare ricorso ad un Collegio Arbitrale nei modi e nei termini di cui all'art. 23.

#### **Articolo 27 - ESCLUSIONE**

Può essere escluso dal Consorzio l'Associato che:

- a. sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;

- b. abbia commesso gravi o reiterate violazioni al presente Statuto, ai Regolamenti interni e alle delibere degli Organi consortili;
- c. senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;
- d. sia stato condannato per reati dolosi connessi con l'attività vitivinicola con sentenza definitiva;
- e. svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli scopi consortili;
- f. negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione. Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato all'interessato entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R..

L'interessato potrà impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Contro le decisioni del Collegio l'interessato potrà fare ricorso ad un Collegio Arbitrale nei modi e nei termini di cui all'Articolo 23.

### **Articolo 28 - MARCHIO CONSORTILE**

Il Consorzio adotta eventualmente un marchio di qualità che sarà disciplinato da un regolamento interno.

L'uso del marchio è concesso oltre che ai Soci a tutti gli utilizzatori delle denominazioni tutelate, ai sensi dell'Articolo 2570 del Codice Civile.

La disciplina per l'adozione e l'uso del marchio collettivo dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'Articolo 19 lettera d) della legge 10 febbraio 1992 n°164 e dell'Articolo 4 comma 3 del decreto 4 giugno 1997 n°256.

### **Articolo 29 - FONDO CONSORTILE**

Il fondo consortile è formato dai contributi dei consorziati, dagli avanzi di gestione e/o riserve eventualmente destinati/e dall'assemblea, dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di terzi dovessero entrare in proprietà del Consorzio.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o patrimonio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo (Articolo 2614 C.C.).

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile (Articolo 2615 C.C.).

### **Articolo 30 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO**

L'esercizio finanziario ha inizio dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dagli art. 2423 e seguenti del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio Sindacale che deve riferire all'Assemblea dei Soci.

Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei termini previsti dall'Articolo 9.

Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione, potranno essere destinati dall'Assemblea a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo, o infine, assegnati ai fondi di riserva di cui all'ultimo comma del presente articolo.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione dei scopi previsti dal presente Statuto mediante incremento del Fondo consortile.

### **Articolo 31 - LIQUIDAZIONE**

Al verificarsi di una causa di scioglimento, si aprirà la fase di liquidazione, la quale si effettuerà secondo le norme di cui agli artt. 2275 e seguenti del Codice Civile.

Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio netto consortile risultante dal Bilancio finale di liquidazione sarà devoluto ad altro Ente o Associazione avente finalità analoghe o compatibili con quelle del Consorzio, ovvero a fini di pubblica utilità.

### **Articolo 32 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e dalle norme speciali - anche regolamentari - in materia di Consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine dei vini.